

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una Società a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione sociale: "AGRO URBIS Società Agricola a r.l." in forma abbreviata "Agro Urbis Srl", con il solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, e di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

La società è a totale capitale pubblico e viene costituita ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.l.gvo n. 175/2016 e del TUEL 18.8.2000 n. 267.

ART. 2 - SEDE

La sede della società è fissata nel Comune di Urbisaglia, sede comunale.

Con deliberazione dell'organo di amministrazione la sede legale potrà essere trasferita in Italia e potranno essere istituiti o soppressi uffici, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e sedi secondarie in Italia.

La società potrà istituire sedi secondarie, negozi, filiali, succursali, agenzie e depositi.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicembre 2070 (duemilasettanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea dei Soci.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La società svolge la propria attività nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e realizza la parte prevalente della propria attività in favore dell'ente pubblico che la controlla.

La società ha per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio del Comune di Urbisaglia e svolge le seguenti attività, tramite l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

In particolare può svolgere attività dirette alla coltivazione di terreni agricoli, a qualsiasi titolo condotti, alla silvicoltura e all'allevamento degli animali, all'alienazione dei prodotti agricoli ed attività connesse.

Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dei fondi gestiti e dall'allevamento di animali, ivi inclusa l'attività agro-forestale.

Può compiere altresì tutte le attività dirette alla fornitura

di beni o servizi utilizzando prevalentemente strutture, attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, naturale, storico-culturale e forestale, nonché attività di ricezione e ospitalità, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, tra cui attività agrituristiche, eco turismo, organizzazione di attività ricreative, gestione di eco musei e centri visita, attività didattiche, di educazione ambientale, culturali, di formazione e informazione, servizi in convenzione con enti pubblici e privati, associazioni ambientaliste, culturali e di valorizzazione del territorio, fondazioni, anche in base agli articoli 14 e 15 del D.L. n. 228/2001, finalizzate alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e del paesaggio e per una migliore fruizione e conoscenza del territorio.

In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: - compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - compiere, non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore dei soci o di società collegate o controllate; - partecipare a consorzi; - prendere e concedere in affitto aziende o rami di esse; - assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio; - assumere entro i limiti di legge e secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio, finanziamenti a favore della società ed a carico dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TITOLI DI DEBITO

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in nominali Euro [da quantificare con perizia tecnico-contabile dei beni da conferire].

I conferimenti potranno essere effettuati a norma dell'art. 2464 c.c.; nella ipotesi di conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria previste dal suddetto articolo potranno essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti da parte dei soci ed in assenza di offerte per l'acquisto delle quote non

versate da parte degli altri soci, le stesse possono essere vendute all'incanto.

ART. 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti, di prestazioni d'opera o di servizi, o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In tutti i casi di variazione di capitale sociale si applica l'articolo 5 del presente statuto.

ART. 7 - VERSAMENTO E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In entrambi i casi i soci possono apportare denaro senza necessità di rispettare la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

Ove non consti per iscritto una diversa volontà i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

ART. 8 - PARTECIPAZIONI

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti nel rispetto del terzo comma dell'art. 2468 c.c. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di proprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante

comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 c.c..

Nel caso di pegno, pignoramento, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, l'assegnazione e i vincoli reali sulle azioni si applicano e vengono regolati dalle norme del Codice Civile.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi e mortis causa a soci pubblici e a soci privati. In caso di trasferimento a soci privati la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quanto prescritto da norme di legge, deve avvenire in forme che non comportino controllo e potere di veto, né l'esercizio di una influenza determinante sulla società controllata

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dagli altri soci. A tal fine, la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata. I soci devono pronunciarsi mediante apposita decisione senza obbligo di motivazione. Ai fini della determinazione della maggioranza, non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente. La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento. In mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio, ai sensi dell'art. 2469 c.c., spetta il diritto di recesso.

Nell'eventualità di cessione a terzi delle medesime partecipazioni i restanti soci hanno diritto a godere della prelazione per il loro acquisto. A tal fine il socio dovrà comunicare l'intenzione di vendere, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le generalità dell'acquirente al Presidente del C.d.A. o all'Amministratore Unico con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'organo amministrativo dovrà comunicare entro il termine di quindici giorni a tutti i soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle quote offerte in vendita ed il prezzo richiesto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la loro intenzione alla società entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta.

L'organo amministrativo informerà entro il termine di quindici giorni, il socio trasferente delle adesioni ricevute con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ciascun socio può esercitare il diritto di prelazione in proporzione delle quote possedute, e può acquistare tutte le quote offerte in caso di mancata adesione degli altri soci.

Nella ipotesi in cui il socio cedente non ottemperi a quanto sopradetto, il trasferimento diventa inefficace nei confronti della società.

Le formalità suddette potranno essere tralasciate quando l'offerta avvenga in sede assembleare ed i soci rinuncino espressamente in tale sede all'acquisto.

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ART. 10 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito, secondo quanto previsto dall'art. 2483 c.c.. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata dal notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c..

Per quanto non previsto in materia dal presente articolo si rimanda alle modalità e alle condizioni di collocamento previste dall'osservanza delle disposizioni di legge presenti e future.

TITOLO III SOCI - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART. 11 - DOMICILIO SOCI

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante presso il Registro Imprese.

ART. 12 - RECESSO DEL SOCIO

A) CASI DI RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 c.c.;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Non compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti alla precedente lettera a), dovrà essere espressa all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. La lettera raccomandata dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo

domicilio, nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso in base alla situazione patrimoniale della società, al valore effettivo di beni materiali ed immateriali da essa posseduti, alla sua redditività, alla sua posizione nel mercato ed ad ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvederà anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del c.c..

Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

ART. 13 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Per le ipotesi di esclusione si rimanda al codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

ART. 14 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, del revisore contabile o società di revisione e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio, regolarmente iscritto presso il Registro Imprese ed a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 15 - DECISIONI DEI SOCI - METODO ASSEMBLEARE

A) CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea viene convocata mediante raccomandata postale o a mano spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la delibera presso la sede sociale o altrove. La convocazione potrà anche avvenire con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio, fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima della adunanza, in tale ultimo caso l'invio deve essere effettuato al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Registro Imprese o comunque comunicato alla società per tale scopo.

L'avviso dovrà contenere indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire in assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti presso il Registro delle Imprese, alla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare liberamente in assemblea.

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza (cinquanta per cento più uno) del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza (cinquanta per cento più uno) del capitale sociale salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. (modificazione dell'atto costitutivo/statuto e decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

F) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o da un notaio, se richiesto dalla legge.

G) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente della assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno essere inoltre predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE

La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

La società è amministrata, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un Amministratore Unico;

L' Amministratore Unico:

a) può essere anche non socio;

b) in caso di nomina a tempo indeterminato, può essere revocato in ogni tempo e senza necessità di motivazione;

c) è rieleggibile;

d) può essere cooptato nell'osservanza dell'art. 2386 del c.c..

Nel caso di dimissioni o di decadenza dell'Amministratore Unico deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per il rinnovo.

In tale ipotesi l'Amministratore resta in carica per la convocazione della assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del successore.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico.

Si applica all'Amministratore Unico il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

ART. 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale ad eccezione di quelli espressamente previsti dell'assemblea dei soci al momento della nomina.

ART. 18 - L'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia.

A) Riunioni

L'Amministratore Unico si riunisce sia nella sede della società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un quinto dei soci.

B) Verbalizzazioni

Le deliberazioni dell'AMMINISTRATORE Unico devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche da estraneo all'Organo Amministrativo.

TITOLO V RAPPRESENTANZA E CONTROLLO DELLA SOCIETA'

ART. 19 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società, con firma libera per l'esecuzione di tutti gli atti sociali e per l'esecuzione di tutte le delibere dell'Assemblea. L'Amministratore Unico rappresenta la società in giudizio.

ART. 20 - RESPONSABILITA' E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

ART. 21 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

All'Organo amministrativo potrà spettare oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, anche un compenso ordinario il cui ammontare sarà determinato annualmente dall'assemblea dei soci.

Non è prevista per l'opera prestata dall'Organo Amministrativo, una indennità di fine rapporto a favore dello stesso ai sensi delle leggi vigenti, da accantonarsi annualmente.

ART. 22 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione. Le relative spese saranno a completo carico degli stessi.

ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo sia con funzioni di vigilanza che di revisione legale è costituito da un Sindaco Unico nominato dall'Assemblea dei soci tra i Revisori legali iscritto all'Albo dei Revisori dei conti. Resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile. Il compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

ART. 25 - UTILI

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta la deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono essere distribuiti anche utili in natura.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA', CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

ART. 26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dalla Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione della azienda sociale di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore di impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione della assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter c.c.. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII - libro VI del codice civile (art. 2484 e ss.).

ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per tutte le controversie che, in dipendenza dei rapporti sociali, dovessero sorgere tra i soci, fra questi e gli organi statutari della Società, oppure tra gli azionisti e la Società, eccettuate quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, si dovrà esperire preventivamente il tentativo di conciliazione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata e Camerino secondo il regolamento del relativo organismo, ovvero, in mancanza, presso la C.C.I.A.A. di Macerata secondo il regolamento approvato dalla Giunta Camerale ed in vigore alla data del deposito della relativa domanda. Se la controversia non verrà risolta entro quattro mesi dal conferimento dell'incarico al mediatore, le parti saranno libere di tutelare i loro diritti nelle sedi opportune.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 29 - LEGGE APPLICABILE

Al presente Statuto si applica la legge materiale italiana.

ART. 30 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma spediti al domicilio del destinatario, posta elettronica

certificata, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica, posta elettronica certificata e telefax vanno dirette all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

- a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

ART. 31 - COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente Statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

ART. 32 - NOZIONE DI CONTROLLO

Ogni qualvolta nel presente Statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2359 del Codice Civile.

ART. 33 - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEGLI UTENTI

1. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti della Società e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
3. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
4. Allorché un provvedimento della Società sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento ai sensi della L.241/90 e successive modifiche.

5. Il regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

6. L'Amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi di legge.

7. Gli organi della società assicurano che attueranno, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 22 febbraio 1994.

ART. 34 - TRASPARENZA

1. La Società informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed estensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità.

2. Norme regolamentari detteranno la disciplina in tema di norme di prevenzione della corruzione, di trasparenza, di pubblicità, nonché la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati.

3. La Società, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza i mezzi ritenuti idonei che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

ART. 35 - CONTROLLO ANALOGO

1. Gli Enti soci, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla società un potere di controllo e vigilanza analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo.

In ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali o forme equivalenti comunque denominate, tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341bis, primo comma, del codice civile, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società "Agro Urbis s.r.l." verrà effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Urbisaglia, quale socio.

Il controllo si esercita anche nelle forme del controllo interno, che si sostanzia in:

- controllo strategico; controllo di gestione;
- controllo sulla regolarità amministrativa e contabile;
- controllo sulla qualità dei servizi.

La vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti

La società, renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni e degli

altri eventuali soci pubblici, nelle forme di cui all'art. 2497 bis, codice civile.

Art. 36 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge in materia.

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.